

Comune di Atena Lucana (SA)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE E DEI BENI COMUNI URBANI

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 5 del 31/03/2019)

INDICE

CAPO I – NORME E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 4 - LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

ARTICOLO 5 - SOGGETTI DELLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

ARTICOLO 6 – CONTROLLI

ARTICOLO 7 - STRUMENTI E MODALITA' DI SOSTEGNO

ARTICOLO 8 – REQUISITI PER ATTUARE LE INIZIATIVE SUSSIDIARIE

CAPO II – GLI INTERVENTI SUSSIDIARI

ARTICOLO 9 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E FAMILIARE

ARTICOLO 10 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO

ARTICOLO 11 - MODALITA' SUSSIDIARIE DI SUPPORTO SCOLASTICO

ARTICOLO 12 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO CULTURALE

ARTICOLO 13- INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO 14 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE PER IL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE

ARTICOLO 15 – INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SPORTIVO

ARTICOLO 16 - SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO GENERAZIONALE E DELL'INIZIATIVA ECONOMICA SOCIALE

ARTICOLO 17 – COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO III – PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED ATTI CONSEGUENTI

ARTICOLO 18 – PROPOSTE DI COLLABORAZIONE E LORO ATTUAZIONE

ARTICOLO 19 – ACCORDI E CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE

CAPO IV – STRUMENTI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E DI SOSTEGNO

ARTICOLO 20 – STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE E DI SOSTEGNO

ARTICOLO 21 PATROCINIO

ARTICOLO 22 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 23 CONTRIBUTI FINANZIARI

ARTICOLO 24 TRASPARENZA

ARTICOLO 25 – BARATTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 26 – AUTOFINANZIAMENTO

ARTICOLO 27 – ASSICURAZIONE

ARTICOLO 28 – MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO 29 – PREVENZIONE DEI RISCHI

ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITA'

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31 – CLAUSOLE INTERPRETATIVE E DI AGGIORNAMENTO

ARTICOLO 32 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

NORME E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. La sussidiarietà orizzontale, riconosciuta dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, dall'articolo 3, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. e dalle disposizioni dello Statuto comunale, costituisce principio ispiratore delle attività dei pubblici poteri che sono tenuti a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. La sussidiarietà orizzontale si compone di due aspetti fondamentali: uno, negativo, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; uno, positivo che implica l'affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità.
3. Il presente regolamento intende disciplinare i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale e l'azione del Comune di Atena Lucana.
4. Le iniziative del Comune di Atena Lucana e dei suoi organi istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, non possono ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo

comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, valorizzazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, indicati dall'art. 4 del presente regolamento, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani.

c) Comune o Amministrazione: il Comune di Atena Lucana nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

d) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di partecipazione.

e) Baratto amministrativo: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni di tributi e di entrate patrimoniali.

f) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

g) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

h) Accordi e/o convenzioni di collaborazione: gli accordi attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani, disciplinanti tutti gli aspetti degli interventi sui beni comuni urbani.

i) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI

1. L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è regolata dalle vigenti disposizioni, ed è soggetta

ad autorizzazione nei casi previsti dalla legge, dalla normativa regionale e da quella comunale.

2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta:- al miglioramento del livello dei servizi pubblici locali;- al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali;- alla promozione della cittadinanza attiva, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità ed alla valorizzazione dell'interesse attivo al bene civico, culturale, sociale e morale della stessa comunità; - ad accrescere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva tra i cittadini della comunità locale, promuovendo anche la cultura della solidarietà intergenerazionale;- alla cura, alla valorizzazione ed al recupero dei beni comuni urbani.E' altresì diretta a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, la amministrazione paritetica della cosa pubblica per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.
3. Le attività oggetto di intervento sussidiario sono favorite ed incentivate dall'ente pubblico secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
4. Negli interventi di natura sussidiaria debbono essere garantiti i seguenti principi:
 - l'interesse generale, relativo all'attività prestata o al servizio assicurato;
 - l'accessibilità e l'universalità delle prestazioni, rispettose del divieto di discriminazione tra i possibili fruitori;
 - l'economicità dei servizi e delle attività, in termini sostanzialmente comparativi rispetto al possibile intervento pubblico;
 - la pubblicità e la trasparenza delle prestazioni;
 - la gestione del bilancio improntata ai caratteri della trasparenza in materia, la democrazia interna, la corretta organizzazione del personale, il rispetto delle norme di legge (per le formazioni sociali).

ARTICOLO 4 - LE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate attività di interesse generale, svolte dai cittadini in via sussidiaria, quelle relative ai beni comuni urbani, in particolare quelle assicurate:

- a. in ambito socio-assistenziale e familiare;
- b. in ambito scolastico ed educativo;
- c. in ambito turistico-culturale;
- d. in ambito ambientale e di protezione civile;
- e. nel settore del patrimonio pubblico;
- f. nei servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica sociale;
- g. per la tutela degli animali.

2. Sono escluse le attività ed i servizi a carattere strettamente economico-impresoriale, con esclusiva o prevalente finalità di lucro.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI DELLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

1. I soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono i cittadini attivi, ed in particolare:

- a. i cittadini, singoli o associati;
- b. i comitati di quartiere;
- c. le famiglie;
- d. le imprese;
- e. gli agenti del Terzo settore.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI

1. Il Comune, durante lo svolgimento degli interventi sussidiari, ha l'onere di controllare e di vigilare affinché si assicuri che l'azione assicurata dal privato sia idonea ed adeguata, potendo sempre il soggetto pubblico intervenire e se necessario sostituirsi al privato qualora questo risulti non esercitare adeguatamente l'attività d'interesse generale.
2. In particolare i controlli, svolti a cura della struttura organizzativa comunale Area Affari Generali, deputata alla gestione della proposta di collaborazione di cui all'art. 17, saranno indirizzati a verificare:

- a. il rispetto dei principi indicati al comma 4 dell'articolo 2;
 - b. il rispetto del contenuto degli accordi e/o convenzioni di collaborazione, formalizzate con il Comune e/o con altri enti pubblici e privati;
 - c. la quantità e la qualità delle prestazioni e/o dei risultati, misurabili anche in termini di standards qualitativi dei servizi offerti alla persona ed alla comunità (efficacia, efficienza ed adeguatezza dei livelli delle prestazioni);
 - d. il rispetto delle norme di legge e delle altre norme applicabili.
3. Potranno essere altresì attivati ulteriori controlli, anche a campione o con altra modalità predeterminata, relativi:
- a. alla struttura organizzativa del soggetto della sussidiarietà ed ai costi sostenuti per l'esercizio dell'attività/servizio;
 - b. ai livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni, anche mediante indicatori comparativi, in relazione a quelli (altrimenti) assicurati dal soggetto pubblico;
 - c. all'impatto sui beneficiari ed ai vantaggi (diretti ed indiretti) da essi ricevuti;
 - d. al grado di soddisfazione dell'utenza finale;
 - e. agli altri benefici (non esclusivamente di natura economico-finanziaria) che tali politiche sussidiarie generano a favore dei singoli e della collettività.

ARTICOLO 7 - STRUMENTI E MODALITA' DI SOSTEGNO

1. Il Comune di Atena Lucana favorisce ed incentiva lo svolgimento di attività sussidiarie, mediante gli strumenti e le modalità consentiti dall'ordinamento giuridico, e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.
2. Il Comune orienta la propria azione amministrativa a politiche di incentivo e di sostegno della sussidiarietà orizzontale assicurando:
 - a. La non sovrapposizione delle attività e/o dei servizi, astenendosi dal compimento di un'attività già svolta efficacemente ed in maniera completa da una formazione sociale;
 - b. La riduzione del perimetro d'azione pubblica, quale azione volta all'accrescimento dello spazio d'iniziativa e d'intervento da parte dell'operatore privato;

- c. L'eliminazione o la riduzione di monopoli di fatto su servizi o attività che possano bloccare o disincentivare l'intervento dei soggetti della sussidiarietà orizzontale;
 - d. Il riconoscimento espresso all'attività sussidiaria del carattere di servizio pubblico o di pubblica utilità, mediante lo strumento della convenzione o dell'accreditamento;
 - e. La promozione dell'attività mediante la creazione, ovvero il miglioramento, delle più idonee condizioni di svolgimento della medesima, attraverso:
 - L'erogazione di contributi, ausili finanziari e sovvenzioni, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990;
 - Le forme indirette di concessione di contributi economici (es. disponibilità d'uso gratuito di beni e attrezzature comunali, ovvero concessione gratuita di un diritto reale su un immobile comunale finalizzato alla gestione di un servizio di rilievo sociale, ovvero esenzioni o riduzioni di canoni o tariffe locali);
 - Le riduzioni o le esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere (baratto amministrativo);
 - La concessione del patrocinio comunale e la pubblicizzazione delle attività mediante i canali di comunicazione pubblica;
 - f. La semplificazione normativa e procedurale, anche mediante l'adeguata valorizzazione degli istituti del silenzio assenso, dell'autocertificazione e del non appesantimento procedimentale.
3. Altre forme di promozione e di valorizzazione della sussidiarietà possono essere attuate dal Comune di Atena Lucana nel rispetto dei principi di legge, delle norme di contabilità pubblica, delle disposizioni dello Statuto comunale e dei vincoli di bilancio.

ARTICOLO 8 -REQUISITI PER ATTUARE LE INIZIATIVE SUSSIDIARIE

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Età non inferiore ad anni 18;
 - b. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
 - c. Assenza di condanne penali previste dalla legge.
2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:
 - a. Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Atena Lucana;

- b. Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale se richiesto e/o previsto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate o riconosciute).
3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.
4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Atena Lucana.
5. Nei casi previsti dal presente regolamento, ed in ogni caso qualora previsto dagli accordi e/o dalle convenzioni di collaborazione, dovrà essere assicurata ai cittadini attivi adeguata preventiva formazione.

CAPO II

GLI INTERVENTI SUSSIDIARI

ARTICOLO 9 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE E FAMILIARE

1. Il Comune di Atena Lucana promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito socio-assistenziale e familiare, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare l'istituto familiare, la tutela dei minori, degli anziani, dei disabili, la cura della persona nella sua integrità psico-fisica ed in generale le iniziative volte a sostenere e rafforzare la coesione del tessuto sociale.

ARTICOLO 10 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO

1. Il Comune di Atena Lucana promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito scolastico ed educativo, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la formazione scolastica ed educativa per una corretta, equilibrata ed integrale crescita del minore nel rispetto dei principi della Costituzione e dei valori civili, etici e morali.
3. Sono riconosciute come d'interesse generale le iniziative sussidiarie, in ambito educativo-scolastico, volte a superare le barriere culturali, economiche, sociali, razziali e architettoniche ed a promuovere una autentica crescita umana anche in termini di valori, di conoscenze e di proposte

formative.

ARTICOLO 11 - MODALITA' SUSSIDIARIE DI SUPPORTO SCOLASTICO

1. Sono promosse ed incentivate, con modalità da definire mediante specifici provvedimenti, iniziative sussidiarie integrative di servizi di supporto scolastico, quali ad esempio:
 - a) Piedibus (trasporto scolastico per gli alunni delle elementari e medie inferiori che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse modalità (percorsi, fermate) dello scuolabus);
 - b) Nonni vigili (sorveglianza di zone in prossimità delle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie del territorio comunale, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita, al fine di facilitare e rendere sicuro l'attraversamento pedonale e l'accesso alle medesime da parte dei minori);
 - c) Servizio di assistenza/supporto nel trasporto degli utenti delle scuole comunali all'interno dei pulmini scolastici;
 - d) Servizi integrativi alla scuola, quali ad esempio il servizio di assistenza integrativa per l'estensione della mensa scolastica e del post-inserimento, attraverso le associazioni od i comitati dei genitori.

ARTICOLO 12 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO CULTURALE

1. Il Comune di Atena Lucana promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito culturale, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la diffusione di una cultura della conoscenza, basata sul patrimonio comune di pensiero, scienza ed arte.
3. Sono altresì incentivate le forme di conoscenza e di valorizzazione della storia locale, dei relativi beni culturali e degli eventi che hanno segnato il nostro territorio.
4. Particolare collaborazione sarà assicurata alle istituzioni scolastiche ed ai soggetti istituzionalmente preposti alla trasmissione del sapere e delle conoscenze.

ARTICOLO 13 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO AMBIENTALE E DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Comune di Atena Lucana promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie nei settori ambientali e di protezione civile, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere e ad incentivare la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, inteso come bene della collettività fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio biologico, per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei cittadini e per il

sano ed equilibrato sviluppo della personalità umana.

3. In materia di tutela ambientale sono incentivate tutte le iniziative volte a tutelare, curare e valorizzare il patrimonio ambientale e naturalistico, attraverso:

- attività di protezione e promozione ambientale attivate da associazioni/enti del settore;
- attività degli ispettori ambientali, disciplinate da specifico regolamento comunale;

- attività di cura e di manutenzione ordinaria, da terra, su aree verdi pubbliche, anche attrezzate, destinate alla fruizione pubblica (ad esempio mediante piccoli interventi quali potatura da terra, sfalci, raccolta di rifiuti abbandonati, svuotamento di cestini etc.);

- attività di cura, di custodia e di coltivazione nelle aree verdi pubbliche destinate a orti e giardini urbani;

- attività di raccolta di legna e di materiale legnoso, da terra, nelle aree demaniali comunali e nelle altre aree verdi comunali;

- altre attività accessorie o complementari alle precedenti ;

4. Sono altresì riconosciute come d'interesse generale le attività di protezione civile, in particolare quelle del Gruppo comunale di protezione civile, regolarmente costituito ed iscritto nell'apposito elenco regionale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.

5. In particolare il Comune di Atena Lucana assicurare annualmente, nei limiti delle proprie capacità di bilancio, adeguate risorse per sostenere e valorizzare l'attività e gli interventi del Gruppo comunale di protezione civile.

ARTICOLO 14 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE PER IL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE

1. Sono promosse ed incentivate le iniziative sussidiarie nei settori della tutela, della cura, della gestione condivisa e degli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico comunale.

2. L'intervento è finalizzato a:

- a. integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b. assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi

3. comunali di manutenzione.

4. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

5. Nelle fattispecie indicate al comma 1 sono ricomprese, tra l'altro, le seguenti attività:

- a. piccoli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul patrimonio comunale, quale ad esempio su marciapiedi, su caditoie, su aree o spazi pubblici, su ingressi e passi carrai, su tratti stradali e relative pertinenze, ivi inclusi interventi di pulizia e sfalcio;
- b. la fornitura e l'installazione nei parchi e nei giardini pubblici di piccole attrezzature sportive, di giochi pubblici, di componenti di arredo urbano o per aree attrezzate etc.;
- c. la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti sportivi comunali e delle relative strutture;
- d. la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di locali o immobili di proprietà comunale.

6. Il Comune di Atena Lucana promuove e valorizza anche altri interventi sussidiari per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, anche nel settore del recupero, della ristrutturazione e/o riqualificazione, nel rispetto delle norme di legge, anche settoriale, delle norme di contabilità pubblica, delle disposizioni dello Statuto comunale e dei vincoli di bilancio.

ARTICOLO 15 - INIZIATIVE SUSSIDIARIE IN AMBITO SPORTIVO

1. Il Comune di Atena Lucana promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie in ambito sportivo riconoscendone l'alto valore per la salute e per le finalità educativo-relazionali.

2. Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere ed a rafforzare la pratica sportiva, specie quella rivolta ai bambini ed ai ragazzi per un corretto, equilibrato e salutare sviluppo del minore nel rispetto dei principi della Costituzione e dei valori sociali, civili e morali.

ARTICOLO 16 - SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO GENERAZIONALE E DELL'INIZIATIVA ECONOMICA SOCIALE

1. Il Comune, nei limiti e secondo le modalità previste nel presente regolamento, valorizza la trasmissione intergenerazionale del sapere professionale e delle abilità tecnico-artigianali.

2. In particolare vengono promosse e valorizzate, anche in accordo con le istituzioni scolastiche e professionali, le iniziative volte a diffondere alle giovani generazioni, attraverso la presenza, la testimonianza e l'esempio dei soggetti della terza età o comunque non più in età lavorativa, il sapere professionale sviluppatosi nella comunità locale e le abilità tecnico artigiane delle aziende e dei centri produttivi del territorio.

3. Sono altresì valorizzate le iniziative che, nell'ambito delle finalità e dei principi espressi al precedente comma 2, promuovano la cultura artigianale ed imprenditoriale basata sul sapere e sulle conoscenze.

ARTICOLO 17 - COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, presenti nel territorio, quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III

PROCEDURE AMMINISTRATIVE ED ATTI CONSEGUENTI

ARTICOLO 18 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE E LORO ATTUAZIONE

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura organizzativa comunale (Settore), deputata alla gestione della proposta di collaborazione, comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.
4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:
 - a. generalità complete del proponente (singolo o associato);

b. possesso dei requisiti richiesti;

c. descrizione completa dell'attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento;

d. disponibilità in termini di tempo;

e. eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per una preliminare valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa, in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente, che deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

6. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, e previa eventuale acquisizione di elementi integrativi, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta comunale.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta comunale.

8. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche le eventuali modalità di sostegno indicate nel precedente articolo 6.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione di uno o più accordi e/o convenzioni, che rientrano tra le competenze gestionali del Responsabile di Settore.

10. Gli accordi e/o le convenzioni di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

11. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. Qualora sia stabilito espressamente numero massimo di soggetti le proposte potranno essere selezionate utilizzando i criteri stabiliti dalla medesima Amministrazione.

ARTICOLO 19 - ACCORDI E CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE

1. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione sono lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto degli accordi e delle convenzioni varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Tali strumenti, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definiscono di norma:

- a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, valorizzazione e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dai rispettivi articoli del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h. le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, e, ove, necessario, la dovuta formazione anche in materia di sicurezza;
 - j. il controllo e la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
 - k. la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - l. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - m. la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - n. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale può non richiedere la sottoscrizione di accordi e le convenzioni di collaborazione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

CAPO IV

STRUMENTI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E DI SOSTEGNO

ARTICOLO 20 -STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE E DI SOSTEGNO

Il Comune orienta la propria azione amministrativa a politiche di valorizzazione, di incentivo e di sostegno della sussidiarietà orizzontale di norma mediante le seguenti azioni e/o i seguenti interventi:

a. valutando l'opportunità di non sovrapporre le proprie attività e/o dei propri servizi con quelli già adeguatamente espletati e assicurati dal soggetto privato, ovvero valutando l'opportunità di astenersi dal compimento di una nuova attività già svolta efficacemente ed in maniera adeguata da una formazione sociale;

b. valutando l'opportunità di ridurre il perimetro d'azione pubblica, quale scelta politica volta all'accrescimento dello spazio d'iniziativa e degli ambiti d'intervento da parte dell'operatore privato;

c. limitando o riducendo i monopoli di fatto su servizi o attività che possano bloccare o disincentivare l'intervento e l'iniziativa da parte degli operatori privati o dei soggetti della sussidiarietà orizzontale;

d. riconoscendo espressamente all'attività sussidiaria la caratteristica e/o la qualifica di servizio pubblico o di pubblica utilità, mediante lo strumento della convenzione o dell'accreditamento;

e. promuovendo le iniziative ed incentivando le attività mediante la creazione, ovvero il miglioramento, delle più idonee condizioni di svolgimento delle medesime, attraverso:

a) l'erogazione di patrocini, agevolazioni e contributi;

b) Le riduzioni o le esenzioni di tributi comunali, in relazione al tipo di attività posta in essere (baratto amministrativo), come meglio indicato all'art. 21;

c) La semplificazione normativa e lo snellimento procedurale, anche mediante la adeguata valorizzazione degli istituti del silenzio assenso, dell'autocertificazione e del non appesantimento procedimentale.

4. Altre forme di promozione e di valorizzazione di iniziative sussidiarie possono essere attuate dal Comune di Atena Lucana nel rispetto dei principi di legge, delle norme di contabilità pubblica e dei vincoli di bilancio.

ARTICOLO 21 PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso:

A) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.

B) In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano reinvestiti in attività di utilità sociale, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette;
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Atena Lucana e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette;

La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune. Il patrocinio è concesso dal Responsabile competente, sentita la Giunta Comunale

ARTICOLO 22 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Le agevolazioni economiche possono essere concesse:

- A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
- B) In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano reinvestiti in attività di utilità sociale, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette;
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Atena Lucana e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.

La domanda di agevolazione economica deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, nonché l'agevolazione richiesta ed una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento. La concessione di spazi di proprietà comunale è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe

stabilite dall'amministrazione Comunale. Le richieste di concessione degli spazi a titolo oneroso vanno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Eccezionalmente la concessione degli spazi può essere anche a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:- attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro; - attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza; - attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi appositamente approvati. L'agevolazione economica è concessa dal Responsabile competente, sentita la Giunta Comunale, con atto che dovrà contenere espressa motivazione relativa all'esclusione di forme di sponsorizzazione e il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio. Solo nel caso in cui l'agevolazione comporti l'assunzione dell'impegno di spesa, verrà adottata successiva determinazione.

ARTICOLO 23 CONTRIBUTI FINANZIARI

I contributi finanziari possono essere concessi:

- A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
- B) In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando gli utili siano reinvestiti in attività di utilità sociale, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette;
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Atena Lucana e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.

L'istruttoria per la concessione di benefici viene attivata previa presentazione di regolare richiesta, da inoltrare:

- entro il 28 febbraio di ogni anno per i contributi richiesti a sostegno delle attività e delle iniziative ordinariamente svolte e/o promosse nel corso dell'anno (contributi ordinari). Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento il termine è fissato al 31 marzo.
- entro 30 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'evento per i contributi richiesti a sostegno di attività e iniziative particolari svolte e/o promosse "una tantum" e comunque non ricorrenti ed eccezionali rispetto all'attività ordinaria (contributi straordinari).

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione;
- i dati personali del legale rappresentante;
- la somma richiesta a titolo di beneficio;

ed alla stessa dovranno essere allegati:

- lo statuto dell'associazione;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- una relazione sulle attività e iniziative svolte e/o promosse nell'anno precedente;
- per i contributi ordinari: una relazione programmatica sulle attività e iniziative che si intendono svolgere e/o promuovere nel corso dell'anno nel quale si chiede il beneficio;
- per i contributi straordinari: una relazione dettagliata sull'attività o iniziativa particolare che si intende svolgere e/o promuovere.

L'ammissibilità alla erogazione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del beneficio.

L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto al Responsabile dell'Area Affari Generali

La valutazione della richiesta del beneficio viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- carattere dell'associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro;

- originalità e innovativa del progetto;
- coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

L'ammontare della somma da erogare è stabilito tenuto conto delle disponibilità di bilancio, con riferimento:

- al concorso delle spese di altri enti pubblici o privati;
- al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
- alla capacità economica del richiedente;
- alla congruità della richiesta con i fondi attribuiti a tal scopo con il piano di assegnazione delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai Responsabili di Servizio.

La concessione del beneficio è effettuata con provvedimento del funzionario Responsabile del servizio competente.

A conclusione delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio, le associazioni beneficiarie sono tenute a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative.

Previa verifica dei documenti di cui sopra, il funzionario Responsabile del servizio competente provvedere all'erogazione del contributo concesso, che non potrà essere superiore al 50% dei costi sostenuti e per una somma limite da non consentire l'avanzo economico dell'iniziativa.

Le associazioni beneficiarie assumono formalmente l'impegno ad utilizzare il beneficio esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato concesso.

Le associazioni beneficiarie si obbligano a dare rilevanza pubblica al sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalle stesse, mediante apposita indicazione sul materiale pubblicitario inerente l'attività o l'iniziativa completa dello stemma comunale che verrà fornito dal funzionario Responsabile del servizio competente.

Il beneficio concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:

- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative;
- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o

promosse dalla stessa;

- se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il beneficio sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica, etc... attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse non siano all'atto pratico risultate incoerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale;

Il contributo deliberato in sede di previsione potrà essere revocato totalmente o parzialmente qualora l'iniziativa abbia misurato, in sede di consuntivo, un avanzo economico.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio o il patrocinio. Inoltre, il Comune non assume responsabilità alcuna relativamente alla gestione delle associazioni beneficiarie, anche nell'ipotesi in cui negli organi amministrativi dell'associazione facciano parte rappresentanti nominati dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 24 TRASPARENZA

Come stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge 241 del 1990 di importo superiore a 1.000,00 euro. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 104/2010.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati

ARTICOLO 25- BARATTO AMMINISTRATIVO

1. Il Comune di Atena Lucana con il presente regolamento definisce i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati, purché individuati all'interno del territorio comunale.

2. Gli interventi possono riguardare:

a) la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade;

b) il decoro e l'arredo urbano;

c) il recupero ed il riuso, con finalità di interesse generale, di aree e di beni inutilizzati e di aree ed immobili pubblici;

d) la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;

e) altre attività o iniziative strumentali e/o complementari a quelle indicate ai punti da a) a d).

3. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta comunale può proporre al consiglio comunale l'ammontare massimo complessivo, da prevedere nel bilancio medesimo e nei corrispondenti esercizi pluriennali, relativo ai tributi e/o altre entrate patrimoniali comunali oggetto di riduzione e/o di esenzione, compensabile mediante l'attivazione e l'attuazione degli accordi e/o delle convenzioni di collaborazione. In tal caso la Giunta può anche prevedere, ai fini dell'accesso al baratto amministrativo, anche criteri reddituali legati ad oggettive difficoltà economiche, desumibili, ad esempio, dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).4. In ogni caso, anche qualora non trovi applicazione la fattispecie prevista al comma 3, l'ente può sempre valutare ed attuare l'istituto del baratto amministrativo qualora i cittadini singoli o associati presentino una idonea proposta di iniziativa sussidiaria.

4. Il Comune non può prevedere l'applicazione del baratto amministrativo con riferimento ad eventuali debiti tributari e/o patrimoniali del contribuente, né a situazioni di morosità pregressa.

5. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione debbono obbligatoriamente stabilire il limite temporale di applicazione delle riduzioni e/o delle esenzioni di tributi o canoni comunali, che comunque non può superare la durata temporale triennale.

6. Ai fini della quantificazione dell'importo della riduzione e/o dell'esenzione del tributo e/o dell'entrata patrimoniale comunale, l'Amministrazione comunale deve definire, nel dettaglio dell'accordo e/o delle convenzioni di collaborazione, i criteri e le quantificazioni degli interventi e delle attività da svolgere, secondo criteri di responsabilità, congruità e ragionevolezza, potendo a tal fine utilizzare anche la valorizzazione oraria del servizio offerto dal cittadino, singolo o associato.

7. Nell'accordo e/o nelle convenzioni di collaborazione il Comune dovrà anche definire nel dettaglio quale/i tributo/i e/o entrate patrimoniali comunali siano interessati alla riduzione e/o esenzione, secondo criteri di ragionevolezza e di corrispondenza ed inerenza tra beneficio reso ed agevolazione concessa, previa adeguata motivazione.

8. Il Comune deve altresì individuare ed assicurare idonee forme di controllo e di verifica degli interventi sussidiari indicati al presente articolo.

9. Per l'esame istruttorio e per l'iter procedurale si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

10. Lo strumento del baratto amministrativo, generando dal punto di vista economico un mancato gettito di tributi/entrate rispetto allo stanziamento iniziale, dovrà essere tenuto in debito conto nel bilancio dell'ente. A tal proposito rileva la contabilità finanziaria potenziata, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, che include nei propri principi anche la registrazione delle obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

ARTICOLO 26- AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività disciplinate nel presente regolamento a condizione che siano garantite la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale conforme utilizzo, ed in generale il rispetto dei principi ivi indicati.

2. A tal fine le eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito degli accordi e/o convenzioni di collaborazione, dovranno assicurare tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) gli eventuali beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

3. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione possono prevedere inoltre:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

CAPO V

RESPONSABILITA' E VIGILANZA

ARTICOLO 27 -ASSICURAZIONE

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali o alle imprese di cui all'art. 4, le stesse dovranno provvedere a propria cura e spese agli adempimenti assicurativi necessari.

3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative, senza possibili riverse nei confronti del Comune.

ARTICOLO 28- MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito negli accordi e/o nelle convenzioni di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune, ovvero verifica che i cittadini e/o le associazioni ne siano autonomamente muniti in maniera adeguata.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti dal Comune in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

ARTICOLO 29- PREVENZIONE DEI RISCHI

1. La struttura comunale competente, già deputata alla gestione della proposta di collaborazione, se necessario anche con il supporto del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione del Comune, fornisce ai cittadini attivi, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per le attività di interesse generale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare e, ove necessario, assicura la formazione.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, il Comune individua un supervisore cui spetta anche il compito di verificare il rispetto della previsione di cui ai precedenti commi 1. e 2., nonché delle modalità di intervento indicate negli accordi e le convenzioni di collaborazione.

4. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione disciplinano le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

ARTICOLO 30 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITA'

1. Gli accordi e le convenzioni di collaborazione indicano e disciplinano in modo puntuale i compiti concordati tra l'Amministrazione ed i cittadini attivi e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, alla valorizzazione ed al recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, alla valorizzazione ed al recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31 -CLAUSOLE INTERPRETATIVE E DI AGGIORNAMENTO

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, secondo i principi generali indicati all'art. 2.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dell'Amministrazione e della struttura comunale chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione annuale.

3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 32 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dall'approvazione della relativa deliberazione consiliare.

2. Le norme del presente regolamento prevalgono su quelle incompatibili contenute nei vigenti regolamenti comunali, ivi inclusi i regolamenti sui tributi e sui canoni comunali, fatte salve disposizioni di legge contrarie che prevalgono su di esse.

3. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno, a seguito del quale l'Amministrazione, previa verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, dell'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi si riserva di proporre al Consiglio comunale eventuali modifiche e/o integrazioni.

4. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, gli uffici comunali hanno l'obbligo di predisporre tutta la modulistica necessaria ai fini della sua completa attuazione.